

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

“CITTÀ DEL CASTAGNO”

PROVINCIA DI COSENZA

Via Garibaldi, 106 - 87013 Fagnano Castello (Cs)

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Telefono 0984 525.105 - Fax 0984.526764

e-mail: catia@comune.fagnanocastello.it

pec: ufficio.tecnico@pec.comune.fagnanocastello.cs.it

Prot. n. 2597 del 24.06.2016

DECRETO N. 1_C/2016

DI ACQUISIZIONE SANANTE EX ART. 42 BIS T.U.E. AREE IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA N. 10, PARTICELLE N.198 e N.70 UTILIZZATE PER SCOPI DI PUBBLICO INTERESSE

OGGETTO: Progetto per la realizzazione EDIFICIO SCUOLA MEDIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO che con delibera del Consiglio Comunale n.87 del 23.6.1988 veniva approvato il progetto per la realizzazione dell'edificio della SCUOLA MEDIA;

CHE con delibera del C.C. n. 35 del 23.10.1989 veniva dichiarata la pubblica utilità dell'opera in oggetto;

CHE veniva disposta l'occupazione temporanea e d'urgenza dei suddetti terreni, così catastalmente individuati:

1. **foglio n. 10 p.lan. 198** per una superficie da espropriare di mq 1140 ad un prezzo di £ 16.169/mq - intestata a Avolio Giuseppe fu Antonio;
2. **foglio n. 10 p.la n. 70** per una superficie da espropriare di mq 3910 ad un prezzo di £ 16.169/mq - intestata a Avolio Giuseppe fu Antonio;
3. **foglio n. 10 p.la n. 68** per una superficie da espropriare di mq 180 ad un prezzo di £ 16.169/mq - intestata a Spinicelli Maria;
4. **fogli. 10 p.la n. 210** per una superficie da espropriare di mq. 910 ad un prezzo di £ 16.169/mq - intestata a Spinicelli Maria;

CHE gli atti relativi all'occupazione dei terreni di cui ai punti 1 e 2 sono stati notificati al sig. *De Vico Roberto*, quale nuovo proprietario al momento dell'occupazione, con nota prot. 469/1989 tramite messo comunale del comune di Cosenza in data 27.11.1989;

CHE l'occupazione d'urgenza e l'immissione in possesso è avvenuta in data 9.12.1989 da parte del tecnico all'uopo incaricato da questo Ente.

PRESO ATTO che con ricorso iscritto al n.1353/2004 RG i Signori *De Vico Roberto e Pollinzi Francesca* avevano impugnato davanti al TAR la procedura espropriativa esperita dall'Ente chiedendo la condanna del Comune di Fagnano Castello, a titolo di risarcimento, della somma di € 73.303,00;

CHE al ricorso ha resistito il Comune di Fagnano Castello;

CHE nelle more il Comune di Fagnano Castello emanava atto di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR237/2001, attraverso decreto n. 3 del 27.03.2013 a firma dell'Ing. Amedeo Coppa, allora Responsabile del Servizio n.3, disponendo un indennizzo pari ad € 28.222,19 in favore dei Signori *De Vico Roberto e Pollinzi Francesca*, regolarmente pagato;

CHE i Signori *De Vico Roberto e Pollinzi Francesca* hanno proposto con motivi aggiunti impugnativa avverso il provvedimento di acquisizione sanante, chiedendone l'annullamento;

CHE con sentenza n.1126/2013 il TAR Calabria di Catanzaro ha annullato il provvedimento di acquisizione sanante del bene, rigettando il ricorso principale dei Signori *De Vico Roberto e Pollinzi Francesca* di illegittimità della procedura di esproprio e di risarcimento danni;

VISTO il ricorso al TAR Calabria di Catanzaro ad istanza dei Signori *De Vico Roberto e Pollinzi Francesca*, notificato il 3.04 2016, prot. n.1589, con il quale è stato impugnato il silenzio serbato dal Comune di Fagnano Castello sull'istanza dei predetti inviata via PEC il 28.09.2015 con la quale si chiedeva l'adozione del provvedimento di acquisizione sanate ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001, del terreno sito nel Comune di Fagnano Castello in Loc. Spicchiente, in catasto alla partita n.202, foglio 10, particella frazionata n.198 (ex 198 sub a) e n.70 (ex 70 sub a);

CHE con lo stesso ricorso è stato demandato l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere sull'istanza del privato concludendo il procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 117 c.p.a. e 42 bis del DPR n.327 del 2001;

CONSIDERATO che è interesse del Comune di Fagnano Castello intraprendere la regolare procedura di acquisizione sanante al suo patrimonio indisponibile dell'area in questione, considerato che da tempo sulla stessa è stato realizzato l'edificio che ospita la Scuola Media, oggi Istituto Comprensivo;

CHE un'ala del fabbricato è anche destinato alla sede distaccata di Fagnano Castello del Liceo Classico "P. Candela" di San Marco Argentano e che, quindi, è interesse di questo Ente mantenere le strutture immobiliari rispondenti all'interesse pubblico;

PRESO ATTO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 29.04.2016, l'Amministrazione Comunale ha espresso volontà, nel persistere dell'interesse pubblico sull'area in questione, di procedere mediante l'acquisizione sanante al patrimonio indisponibile delle aree in questione, così come stabilito dall'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 ai fini di regolarizzare l'utilizzazione di un bene immobile per scopi di interesse pubblico e precluderne la restituzione;

RILEVATO che il valore dell'area, secondo i criteri stabiliti dal comma 3 dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, risulta essere pari ad € 28.222,19 derivante dalla somma dell'indennizzo patrimoniale fissato in € 11.963,00, di quello non patrimoniale di € 1.196,30 nella misura del 10% oltre interessi del 5% pari ad € 15.062,89;

CONSIDERATO che la somma di € 28.222,19 è stata già regolarmente pagata ai Signori *De Vico Roberto e Pollinzi Francesca* quale giusto indennizzo per l'esproprio delle aree in oggetto;

VISTA la delibera della G.C. n. 88 del 25.10.2012 con la quale veniva adottata la norma di cui al nuovo art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001, così come introdotto dall'art. 34 comma 1 della legge n. 111 del 2011, avendo riguardo al valore di mercato dell'immobile, non già alla data di trasformazione dello stesso e nemmeno a quella di proposizione del ricorso introduttivo, bensì alla data in cui sarà adottato un atto di natura contrattuale o un provvedimento autoritativo;

VISTO il D.P.R. n. 327/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 302/2002 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

VISTO in particolare l'articolo n. 42 bis del D.P.R. 327/2001;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO in particolare l'articolo n. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina gli adempimenti dei Responsabili dei Servizi/Settore;

DECRETA

Ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n.327/2001 e s.m.i.

La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1-Di acquisire al patrimonio indisponibile del Comune di FAGNANO CASTELLO il fondo riportato in Catasto al foglio 10 particelle n. 198 e n. 70 di proprietà dei coniugi DE VICO ROBERTO E POLLINZI FRANCESCA, residenti in Cosenza alla Via Miceli, 5;

2- Di ritenere che detto fondo è a tutti gli effetti di legge trasferito in proprietà in capo al Comune di Fagnano Castello in relazione al disposto dell'articolo di legge richiamato;

3- Di dare atto che con Determina n.10 del 29.03.2013 ai signori DE VICO ROBERTO e POLLINZI FRANCESCA è già stata corrisposta la somma di € 28.222,19 quale giusto indennizzo per l'esproprio, di cui ai mandati di pagamento n. 1412 del 21.10.2013 in favore di DE VICO ROBERTO di €14.111,10, n. 223 del 4.02.2014 in favore di POLLINZI FRANCESCA e per essa EQUITALIA SUD S.p.A. di €1.929,29, n. 224 del 4.02.2014 in favore di POLLINZI FRANCESCA e per essa EQUITALIA SUD S.p.A. di € 8.757,18, n. 225 del 4.02.2014 in favore di POLLINZI FRANCESCA e per essa EQUITALIA SUD S.p.A. di € 2.641,35, n. 226 del 4.02.2014 in favore di POLLINZI FRANCESCA e per essa EQUITALIA SUD S.p.A. di € 783,27;


4-Il presente decreto sarà notificato agli interessati nelle forme previste per legge;

5-Il presente atto sarà presentato per la trascrizione alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari (e al competente Ufficio Tecnico Erariale per la voltura catastale), a cura ed onere dell'Amministrazione procedente e pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Web del Comune di Fagnano Castello, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

6-Il presente decreto verrà trasmesso in copia integrale, entro 30 giorni, alla competente Corte dei Conti.

7-Di dare atto che:

- a) in forza del presente provvedimento sono automaticamente estinti tutti gli altri diritti reali o personali gravanti sul bene acquisito;
- b) avverso a tale provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nei termini previsti per legge.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-Ing. Catia PANTALENA -

Catia Pantalena